

COMUNE DI SAN SPERATE

PROVINCIA DI CAGLIARI

REP. N. ____

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PARCO "IS
SPINARGIUS" – CIG: _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici addì _____ del mese di

_____, in San Sperate nella casa comunale, innanzi a me

Dott.ssa Maria Benedetta Fadda, Segretario Generale e Ufficiale Rogante del

Comune di San Sperate, espressamente autorizzato dalla legge a rogare gli atti

nell'interesse dello stesso, ex art. 97 del D. Lgs. n° 267/2000, si sono costituiti

personalmente:

- per l'Ente: il Dott. Ing. Mameli Stefania, nata a Cagliari il 28 dicembre 1975,

nella sua qualità di direttore dell'Area n°4 – Tecnica Manutentiva del Comune

di San Sperate, che interviene nel presente atto in nome e per conto del

Comune di San Sperate (C.F./P.IVA 01423040920), ove domicilia per ragioni

d'ufficio e che rappresenta in forza dei poteri conferitigli con Decreto del

Sindaco n° 2 del 29/03/2013, adottato ai sensi degli articoli 50, 107 e 109 del

D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., che seppur non materialmente allegato

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene unitamente

conservato;

- per il concessionario: il _____, nato a _____ il

_____, residente in _____ (___), Via

_____, C.F. _____,

il quale interviene in questo atto in qualità di Amministratore Unico della ditta

"_____", – Codice Fiscale/P.IVA:

	_____ , Iscritta nel Registro delle	
	Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ , chiamato nel	
	proseguo per brevità anche "il Concessionario", come risulta dalla visura	
	camerale effettuata in data _____ e acquisita in	
	copia agli atti e custodita unitamente al presente at-to	
	Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Ufficiale	
	Rogante sono certo, rinunciano di comune accordo fra loro e con il mio	
	consenso all'assistenza dei testimoni. I predetti, inoltre, dichiarano dinanzi a	
	me, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, di essere pienamente consapevoli delle	
	conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o mendaci	
	PREMESSO CHE	
	- che con Determinazione MP n. ____ del _____ , si è	
	provveduto all'indizione di una procedura aperta per l'affidamento della	
	gestione del parco "IS SPINARGIUS" per l'importo a base d'asta di €.	
	21.600,00+ I.V.A., di cui ed aggiudicazione secondo il criterio del dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa;	
	- che con Determinazione MP n° ____del _____ , sono stati	
	approvati gli atti della gara tenutasi nella seduta del _____ ed è	
	stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa	
	" _____ " di _____ , la quale ha offerto un	
	aumento del _____ % (_____ virgola _____	
	per cento) sull'importo a base d'asta, e pertanto, per l'importo netto di €	
	_____ ;	
	- che in data _____ si è provveduto alla comunicazione	
	dell'aggiudicazione ai controinteressati e che sono decorsi i termini dei	

trentacinque giorni per la stipula del contratto, come previsto dall'art. 11, c.10, del D. Lgs.163/06;

- che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lettera e) del D.Lgs. 06/09/2011, N° 159, non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a €. 150.000,00.

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare la concessione di che trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

Il Comune di San Sperate, come sopra rappresentato, affida alla ditta " _____ ", con sede in _____ , che come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'appalto della gestione del "**PARCO IS SPINARGIUS**", sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti nel loro complesso:

- dalle disposizioni del presente contratto;
- dal Capitolato d'oneri;
- della relazione tecnico-gestionale e degli elaborati grafico-illustrativi presentati in sede di offerta;

Tale concessione prevede le seguenti prestazioni:

1. operazioni preliminari di manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco-bar;
2. la gestione economica del chiosco-bar per la somministrazione di cibo/bevande;

	3. la gestione, la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'intera area del parco	
	(pista di skateboard compresa);	
	4. la custodia di tutta l'area oggetto della concessione comprensiva	
	dell'apertura e chiusura quotidiana di tutti i cancelli di ingresso negli orari da	
	concordarsi con l'Amministrazione;	
	5. la fornitura e posa in opera della cartellonistica indicante gli orari di	
	apertura, le regole di fruizione dell'area e dell'utilizzo in sicurezza della pista di	
	skateboard;	
	6. la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta l'area verde oggetto della	
	concessione.	
	Il concessionario, dopo la stipula del contratto, dovrà presentare	
	all'Amministrazione Comunale la documentazione necessaria per l'avvio	
	dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prescritta dalle norme	
	vigenti (DUAAP). Il titolo abilitativo di cui trattasi è correlato alla struttura	
	oggetto di gara e decade alla scadenza del contratto ed è esclusa ogni forma	
	di trasferimento in altra sede.	
	Le attività, da condurre in stretta integrazione fra loro, perseguono i seguenti	
	obiettivi:	
	- mantenere costantemente ai massimi livelli qualitativi le condizioni del	
	complesso oggetto della concessione;	
	- garantire costantemente il livello di massimo controllo e decoro del del	
	complesso oggetto della concessione;	
	- rendere convenienti, sotto il profilo imprenditoriale, le attività dell'area	
	attrezzata e la gestione economica di pertinenza del concessionario;	
	- offrire al pubblico fruitore il livello massimo dei servizi del giardino e dell'area	
	- 4 -	

attrezzata al contorno in termini di qualità, quantità e innovazione con scrupoloso rispetto dell'ambiente, siano essi di pubblica fruizione o a pagamento;

ART. 2 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo netto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, comprensivo del _____%, (_____ virgola _____ percento) in aumento è stabilito in €. _____ (Euro _____ virgola _____).

ART.3 – Durata dell'appalto

La durata della concessione per la gestione del progetto è di n. 9 (nove) anni a decorrere dalla data della consegna della concessione, e potrà essere rinnovata per altri 9 (nove) anni. Qualora l'Amministrazione ritenesse di non dover rinnovare la concessione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario.

ART. 4 – Svolgimento del Servizio e Modalità di esecuzione

Il concessionario è soggetto ai seguenti obblighi:

a. farsi carico della preliminare manutenzione straordinaria e ordinaria del chiosco bar esistente (compreso il ripristino di eventuali danni provenienti dalla precedente gestione) e di ripristino del manto erboso in tutta l'area del giardino megalitico;

b. farsi carico, per tutta la durata della concessione, della gestione, manutenzione e pulizia complessiva del chiosco-bar, del giardino megalitico, dell'area adiacente con il monumento in memoria dei caduti e della gestione dell'area retrostante il parco;

c. garantire il libero accesso delle strutture all'aperto ai frequentatori del parco

e a tutta la cittadinanza compresi i diversamente abili;

d. garantire il libero accesso ai servizi igienici a tutti i frequentatori del parco;

e. accollarsi l'onere delle spese di tutte le utenze dell'intero complesso oggetto di concessione (energia elettrica, acqua, tassa rifiuti e relative eventuali vulture) ad eccezione dell'utenza relativa all'impianto di illuminazione pubblica delle aree e di quella della pompa di attingimento dal pozzo e dalla cisterna;

f. farsi carico di garantire la pulizia dei servizi igienici, da disinfettare quotidianamente e da tenere in condizioni decorose. In particolare, a propria cura e spese, i servizi igienici dovranno essere dotati del necessario per il lavaggio delle mani e di apposito sistema di asciugatura elettrico a spegnimento automatico o di altro tipo, conforme alle norme sanitarie vigenti, garantendone sempre il perfetto funzionamento (in alternativa, dovranno essere installati contenitori costantemente forniti di apposito materiale di consumo cartaceo);

g. svolgere nel chiosco-bar le attività di somministrazione di alimenti e bevande;

h. curare per tutta la durata della concessione la manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante e delle siepi, garantire l'efficienza dell'impianto di irrigazione e provvedere alla piantumazione di fioriture stagionali;

i. curare tutti gli spazi dell'area oggetto della concessione, che dovranno essere mantenuti in stato di decoro e perfetta pulizia, prevedendo:

- la pulizia e la raccolta giornaliera (a mano, con scope metalliche o con saggine) dei rifiuti di qualsiasi genere prodotti all'interno del complesso oggetto della gestione di origine organica ed inorganica presenti nel prato, nei cestini porta rifiuti, nei camminamenti, nei sentieri e nelle aiuole entro e non

oltre le ore 7:00 nel periodo compreso tra Aprile e Ottobre e le ore 8:00 nel periodo compreso tra Novembre e Marzo;

- l'eliminazione immediata delle scritte imbrattanti da qualsiasi manufatto nelle aree oggetto della gestione;

- il controllo e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria (comprensiva di sostituzione) di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche di pertinenza del chiosco-bar e degli annessi servizi igienici (da intendersi comprensivo dell'elettropompa e della pompa sommersa);

- manutenzione costante della pavimentazione, delle panchine, di tutti i muretti, di tutti i cestini gettacarta, di tutti gli arredi, la riparazione di qualsivoglia parte o pezzo per rottura da usura (lavorazione comprendente, oltre lo smontaggio ed il perfetto rimontaggio degli eventuali giochi o degli arredi di eventuale futura installazione, anche la fornitura di solventi, di vernici, dell'occorrente per mantenere i beni in perfetta efficienza), nonché la fornitura e sostituzione di tutte le parti danneggiate o rubate da vandali e ladri;

- mettere a disposizione per l'organizzazione di manifestazioni ludiche, celebrative, culturali e sportive il complesso oggetto di concessione nel rispetto dell'articolo 14 del capitolato d'onere;

- cooperazione con associazioni o enti pubblici all'organizzazione di manifestazioni a carattere pubblico (sportivo, ludico etc.) atte a promuovere ed incentivare la fruizione del complesso oggetto di concessione;

- inoltre, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, delle richieste agli enti appositi per eventuali ulteriori allacci idrici ed elettrici.

Il concessionario, nella gestione della struttura, non dovrà in alcun modo ostacolare la fruibilità del giardino megalitico e delle relative aree di pertinenza

da parte dell'Amministrazione comunale e dei cittadini.

La superficie complessiva sarà utilizzabile secondo i vincoli e gli obblighi risultanti dal capitolato. Eventuali ordinanze e disposizioni per l'uso dell'area in concessione (o per la parziale interdizione della stessa o di limitazione del suo utilizzo anche non temporaneo per giustificati motivi) possono essere emesse da parte dell'Amministrazione, e ad esse il concessionario dovrà sempre attenersi, senza avanzare alcuna pretesa economica o, più in generale, di natura contrattuale. Alla data di inizio della concessione, sarà effettuato dall'Amministrazione, rappresentata dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica e Manutentiva o da un suo delegato, in contraddittorio con il Concessionario, apposito sopralluogo ai fine di accertare lo stato di consistenza dei beni affidati in gestione, che saranno contenuti nel verbale di consegna.

Art. 5-CANONE

Il canone risultante dall'offerta economica sarà aggiornato secondo indice Istat in caso di rinnovo.

L'importo derivante dall'offerta economica dovrà essere versato all'Ente, presso la Tesoreria Comunale ogni anno in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali anticipate entro le seguenti scadenze: 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre.

Art. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario ha stipulato in favore del Comune di San Sperate:

- polizza fidejussoria del valore pari al 10% dell'importo dell'affidamento emessa dalla compagnia _____ con sede in _____ via _____ n° ____ in data _____;

- polizza fidejussoria a garanzia dell'intera area assegnata, compresi i beni destinati alle attività economiche, contro il rischio d'incendi, atti vandalici, furti, danni e sinistri dovuti, oltre che da terzi o da avversità, anche da colpe, azioni o omissioni del concessionario medesimo, o di suoi dipendenti o amministratori o soci o altri prestatori d'opera che operino per suo conto dell'importo di €100.000,00 emessa dalla compagnia _____ con sede in _____ via _____ n° ____ in data _____;

g) assicurazione del chiosco-bar delle aree annesse, delle attrezzature e degli eventuali giochi mediante apposita polizza per la categoria dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi, cose e/o animali del valore di € 1.000.000,00 con i seguenti massimali:
€516.456,90 per ogni sinistro;
€ 516.456,90 per singola persona;
€ 516.455,90 per danni a cose o animali.

Art. 7 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE

La polizza è stata emessa dalla compagnia _____ con sede in _____ via _____ n° ____ in data _____.

E' vietata la cessione a terzi dei servizi in concessione, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto da parte dell'ente concedente ed il risarcimento dei danni e delle spese causati a quest'ultimo.

E' fatto salvo il ricorso a prestazioni aggiuntive, in occasione di ricorrenze, manifestazioni o altri eventi eccezionali che dovessero verificarsi previa

autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 8 –PERSONALE

Il concessionario svolge i servizi mediante il proprio personale in possesso di adeguata professionalità nonché dei requisiti prescritti dall'ordinamento vigente e dal CCNL del settore.

Il personale impiegato nelle attività e funzioni previste nella presente concessione dovrà mantenere, durante l'esecuzione delle prestazioni, un comportamento dignitoso e corretto nei confronti dei avventori del complesso oggetto della gestione.

Art. 9 -TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti di qualunque lavoratore, le condizioni contrattuali previste dalle norme di riferimento.

Il concessionario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione delle norme vigenti in tema di assicurazione obbligatoria ed in materia antinfortunistica, previdenziale, assistenziale nei confronti di tutti i suoi operatori.

Art. 10 -SICUREZZA SUL LAVORO

E' fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lsg. 81/2008.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ', INFORTUNI E DANNI

Il concessionario è responsabile:

- dei danni a persone o cose provocati nell'esecuzione del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori;

- dei danni derivanti da irregolarità o carenze nell'esecuzione dei servizio

prestato compresi quelli derivanti da una scarsa sorveglianza.

Resta a completo ed esclusivo carico del concessionario qualsiasi risarcimento di danni causati, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell'ente concedente.

Art. 12 – COOPERAZIONE

Il concessionario deve segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio affidato, possano impedirne regolare svolgimento della gestione affidata nonché i danni subiti nonché tutti i danni o danneggiamenti occorsi per propria colpa o di terzi.

Art. 13 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E MODALITÀ' DI FRUIZIONE DELLE AREE OGGETTO DI CONCESSIONE

L'accesso alle aree oggetto di concessione è disciplinato esclusivamente dal Comune; il concessionario non potrà pretendere alcun compenso né apporre alcun limite di propria iniziativa.

Il Comune di San Sperate si riserva il diritto di usufruire gratuitamente, dandone preavviso al gestore, delle strutture del complesso oggetto di gestione (ad esclusione del chiosco-bar e la relativa vendita di alimenti e bevande riservati esclusivamente al gestore), per manifestazioni promosse, sponsorizzate o patrocinate dall'Ente.

Il Gestore potrà organizzare proprie manifestazioni o eventi pubblici dandone congruo preavviso al Comune e previo ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Art 14 – PENALI

Le penalità andranno applicate secondo i seguenti criteri:

	a) Versamento canone di gestione:	
	- inadempienza gravissima (ritardo superiore a 60 gg) penalità = Euro 40,00	
	per ogni giorno di ritardo;	
	- inadempienza grave (ritardo superiore a 30 gg, ed inferiore a 60 gg) = Euro	
	20,00 per ogni giorno di ritardo;	
	- inadempienza lieve (es. ritardo inferiore a 30gg) = Euro 5,00 per ogni giorno	
	di ritardo;	
	b) Mancata esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	
	delle aree oggetto di gestione. In particolare l'annaffiatura, la potatura, la	
	semina annuale del prato, il reimpianto di alberi e, comunque, di tutti gli	
	interventi colturali e manutentivi indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale: Euro	
	100,00 per ogni inadempienza segnalata;	
	c) Mancata pulizia giornaliera del parco: Euro 100,00 per ogni inadempienza	
	segnalata;	
	d) Mancato mantenimento in efficienza delle strutture edili, degli impianti e	
	delle apparecchiature affidate: Euro 200,00 per ogni inadempienza segnalata;	
	e) Mancata custodia e sorveglianza delle aree assegnate: Euro 200,00 per	
	ogni inadempienza segnalata;	
	f) Mancato rispetto degli impegni previsti nelle proposte tecnico-gestionali	
	presentate in sede di offerta: Euro 3.000,00 per ogni inadempienza;	
	g) Mancato rispetto della tempistica prevista nelle proposte tecnico-gestionali	
	presentate in sede di offerta: Euro 15,00 per ogni giorno di ritardo;	
	Le anomalie nell'esecuzione del servizio saranno contestate direttamente dal	
	Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva (o da un suo incaricato) al	
	gestore o al suo delegato, il quale dovrà presentarsi nel luogo che verrà	

comunicato, entro tre ore dalla chiamata, da effettuarsi a mezzo telefono. In assenza al momento della constatazione dell'inadempienza, la stessa sarà contestata direttamente agli addetti alle dipendenze del gestore.

Le inadempienze saranno mensilmente segnalate dal Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva mediante comunicazione con raccomandata A/R, fax o P.E.C. con indicazione della penalità da applicare. Il gestore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della constatazione. Tale importo dovrà essere versato entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione del comune. In caso di mancato versamento si procederà all'incameramento della cauzione definitiva e si valuterà sull'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 15 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di San Sperate ha la facoltà di revocare la concessione in qualunque tempo, senza alcun genere di corrispettivo verso il concessionario, qualora ricorrano i seguenti gravi motivi:

- frode o negligenza grave nell'esercizio dei servizi ed obblighi del capitolato d'oneri;
- inosservanza degli obblighi di cui all'art. 2 del capitolato d'oneri senza giusta causa;
- cessione totale o parziale della concessione nelle ipotesi non previste dall'art.8 del capitolato d'oneri;
- mancata assegnazione di personale idoneo allo svolgimento delle attività di cui all' art.9 del capitolato d'oneri;
- omessa adozione delle cautele necessarie ai fini della prevenzione dei rischi e degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed

	integrazioni e di cui all' art 11 del capitolato d'oneri;	
	- non ottemperanza dei doveri di cui all'articolo 14 del capitolato d'oneri;	
	- omesso rispetto dei parametri dichiarati in sede di proposta progettuale per l'intera durata della concessione, con l'ovvia eccezione di modifiche migliorative ai requisiti dichiarati in sede di gara, lungo il corso del rapporto contrattuale.	
	- transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)"	
	In caso di risoluzione del rapporto per inadempienza del concessionario, l'Ente concedente si potrà rivalere sulla somma fidejussoria depositata e si riserverà di adire alle vie competenti per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal concessionario.	
	Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto, al concessionario decaduto subentrerà il 2° concorrente in graduatoria e se questo non firmerà la convenzione oppure cesserà la gestione anticipatamente, subentrerà il 3°, e così di seguito.	
	Art. 16 - RESTITUZIONE DELL'AREA	
	Alla conclusione della concessione, o ai termine anticipato per qualunque causa esso avvenga, non sarà dovuta al concessionario alcuna indennità per perdita dell'avviamento.	
	Le aree assegnate e le relative strutture dovranno essere restituite nella loro piena funzionalità.	
	Sul concessionario, qualora la restituzione non fosse possibile in tali condizioni, graveranno tutte le spese relative alla rimessa in pristino.	

Art. 17 - RESTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE

Alla scadenza della concessione, o in caso di risoluzione anticipata del contratto, sarà redatto in contraddittorio con il concessionario, apposito verbale di riconsegna indicante in dettaglio lo stato dei beni oggetto di concessione.

I danni eventualmente riscontrati ai beni comunali verranno addebitati al concessionario, che sarà tenuto a ripararli a proprie spese o a corrispondere l'importo previsto entro il termine dettato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 18 - SOPRALLUOGHI E VERIFICHE

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare opportuni controlli, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, per verificare la qualità e la funzionalità dei servizi erogati, anche senza preavviso.

Il Comune di San Sperate si riserva inoltre il diritto, a mezzo degli uffici competenti, di prescrivere al concessionario l'esecuzione delle prestazioni che ritenesse necessarie per tutelare la pubblica e privata incolumità e la conservazione dei beni affidati in gestione.

Art. 19- DIVIETI

E' vietato l'uso del chiosco e delle aree per finalità diverse da quelle previste all'art.1 del capitolato d'oneri. E' altresì fatto divieto di diffusione musicale ad alto volume all'esterno del chiosco, salvo autorizzazione specifica per occasioni di natura eccezionale, nonchè in occasione delle manifestazioni ed attività autorizzate, sempre a condizione che, comunque, non creino mai alcun pregiudizio per la quiete pubblica ed alcun disturbo ai vicini residenti.

Art. 20 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

I corrispettivi dell'appalto verranno versati dall'Appaltatore mediante al

Tesoriere dell'Ente. In esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 8, della Legge n° 136 del 13/08/2010, il concessionario si assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti l'appalto in affidamento siano eseguite senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo succitato.

ART. 21 – Cessione del contratto e Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, nemmeno nel caso di cessione e/o trasformazione e/o fusione d'azienda. In materia di subappalto, noli e cottimi, si applicano al presente contratto le vigenti disposizioni di legge. Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le

ART. 22 - Controversie -

Per la definizione delle controversie è competente il Giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 23 - Trattamento dei dati personali

L'Ente Appaltante, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 24- Norme finali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, imposte, tasse e diritti sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Richiesto, io Ufficiale Rogante del Comune di San Sperate, ho ricevuto il presente atto scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia. Atto da me letto ai Contraenti che, da me interpellati prima della sottoscrizione, lo approvano trovandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono, oltre agli allegati, con apposizione da parte dei comparenti stessi e di me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.e ii e ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Io sottoscritto ufficiale rogante dichiaro di aver verificato la validità dei certificati di firma delle Parti come conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005 e che le firme digitali sono apposte dai titolari delle stesse.

L'originale del presente contratto, del capitolato d'oneri, della relazione tecnico-gestionale e degli elaborati grafico-illustrativi sono formati e stipulati in modalità elettronica, a norma dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006 e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico. Occupa pertanto ___ pagine a video oltre a quanto di questa, in tale formato, fogli per ___ pagine intere oltre a quanto di questa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO ROGANTE